

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 ALLEGATO B

D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 642

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

**"I.T.S. UMBRIA MADE IN ITALY - INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SVILUPPO  
in breve ITS UMBRIA"**

**Articolo 1**

**(costituzione, denominazione e sede)**

In conformità a quanto disciplinato dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 marzo 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1402 dell'11 ottobre 2010, avente per oggetto: Inserimento nella programmazione regionale dell'offerta d'istruzione e formazione tecnica superiore della costituenda Fondazione per la costituzione dell'Istituto tecnico superiore, è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, tra i seguenti soggetti Fondatori:

- PROVINCIA DI PERUGIA;
- CONFINDUSTRIA UMBRIA;
- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "A. VOLTA";
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA;
- SFCU SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA SOC. CONS. A R.L.;
- RENZACCI S.P.A. - INDUSTRIA LAVATRICI;
- ANCE PERUGIA;
- CONFAGRICOLTURA UMBRIA;
- CNA;
- COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA,

UNA FONDAZIONE denominata:

**"I.T.S. UMBRIA MADE IN ITALY - INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SVILUPPO  
in breve ITS UMBRIA"**

Con sede in Perugia, Via Palermo n. 80/A.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

Si precisa tra i membri, che la sede in Perugia, Via Enrico dal Pozzo - Via del Giochetto, costituita da n. cinque locali oltre servizi di proprietà di Università degli Studi di Perugia individuata in fase di costituzione come sede legale, in seguito allo spostamento della sede legale stessa deliberato dal consiglio di indirizzo e notificato alla Prefettura di Perugia, è utilizzata dalla Fondazione come laboratorio didattico.

Detti locali sono formalmente messi a disposizione della Fondazione in uso gratuito mediante idoneo atto successivo alla data di costituzione.

**Articolo 2**

**(finalità, obiettivi ed attività)**

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito

regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea ed extraeuropee.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione ha lo scopo istituzionale di svolgere attività di istruzione e formazione e persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione svolge la sua attività di istruzione e formazione sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi, nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa regionale:

- Assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori al livello post-superiore in relazione a figure che rispondono alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- Sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- Sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- Diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- Stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;
- Formare, aggiornare e riqualificare giovani e adulti incrementandone il livello di conoscenze e competenze tecniche;
- Promuovere e svolgere attività di cooperazione con altre istituzioni, enti ed associazioni a livello nazionale, europeo, ed internazionale volte anche a promuovere lo sviluppo della propria offerta ed a ampliare le opportunità per il territorio.

### **Articolo 3**

#### **(attività strumentali, accessorie e connesse)**

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- Condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- Condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- Stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, mettendo anche a disposizione di imprese, istituzioni e soggetti vari del territorio, anche il proprio know-how, le proprie dotazioni strutturali, tecniche e tecnologiche;
- Partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, consorzi, reti, organizzazioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta

al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- Costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

- Promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione, svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali

- Promuovere la raccolta di fondi privati o pubblici, ovvero richiedere contributi pubblici privati da destinare alla propria attività.

#### **Articolo 4**

##### **(patrimonio e fondo di dotazione)**

A costituire il fondo di dotazione iniziale alla Fondazione, i soggetti Fondatori, come sopra rappresentati, conferiscono quanto segue:

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA: beni immobili e mobili messi a disposizione a titolo d'uso, mediante idoneo atto successivo alla data di costituzione;

- PROVINCIA DI PERUGIA: la somma di Euro 8.000,00 (ottomila);

- CONFINDUSTRIA UMBRIA: la somma di Euro 1.000,00 (mille);

- SFCU - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA SOC. CONS. A R.L.: la somma di Euro 20.000,00 (ventimila);

- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "A. VOLTA": la somma di Euro 1.000,00 (mille);

- COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA: la somma di Euro 1.000,00 (mille);

- ANCE PERUGIA: la somma di Euro 1.000,00 (mille);

- CONFAGRICOLTURA UMBRIA: la somma di Euro 1.000,00 (mille);

- CNA: la somma di Euro 1.000,00 (mille).

Conseguentemente il Fondo di dotazione attuale ammonta ad € 34.000,00 (Euro trentaquattromila) oltre alle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi.

#### **Articolo 5**

##### **(Fondo di gestione)**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Articolo 6**

##### **(esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno; il primo esercizio pertanto si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).

Entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.

La fondazione ha durata illimitata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal Rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve della Fondazione.

#### **Articolo 7**

##### **(Membri della Fondazione)**

I membri della Fondazione si dividono in fondatori e partecipanti. Sono fondatori i soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione, come sopra dettagliatamente costituita.

Possono divenire fondatori a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli Enti o Agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le Associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1. con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
2. con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;
3. con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

#### **Articolo 8**

##### **(Esclusione, recesso, sostituzione di un membro e rimozione dell'istituto di riferimento)**

Il consiglio di indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato

inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra i quali, in via esemplificativa, non tassativa né esaustiva:

- Gravi e/o reiterate violazioni di legge;
- mancato pagamento del contributo al Fondo di Dotazione,
- mancato pagamento per due anni consecutivi del contributo annuale al Fondo di Gestione,
- assunzione di una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione e/o contraria e/o non conforme alle finalità della Fondazione;
- adozione di un comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali liquidatorie anche stragiudiziali;
- sopraggiunte condizioni oggettive che non dovessero più giustificare la partecipazione alla Fondazione.

I membri della fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazione assunte.

Nel caso in cui venisse escluso, dovesse recedere, o comunque dovesse perdere la qualifica di membro della Fondazione, un membro che garantisca lo standard organizzativo minimo previsto dalla normativa vigente (D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 e successive integrazioni o modificazioni), tale membro può essere sostituito con un soggetto che abbia la stessa natura del membro escluso, - e/o dimesso - il quale possa garantire l'assetto statutario e il funzionamento della Fondazione stessa.

In tal caso, gli eventuali rappresentanti del membro nel Consiglio di Indirizzo e nella Giunta esecutiva decadono automaticamente dalle rispettive cariche.

La sostituzione del Membro, e dei relativi rappresentanti, dovrà avvenire nel rispetto dei tempi tecnici necessari alla Fondazione perché quest'ultima sia operativa in coerenza con quanto previsto dallo Statuto.

Il Consiglio di indirizzo ha inoltre facoltà di prevedere, disporre e deliberare a maggioranza assoluta, la rimozione e la sostituzione della scuola secondaria di secondo grado di riferimento (D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 e s.m.i) della Fondazione ITS su richiesta della scuola stessa o qualora il Consiglio di indirizzo lo ritenga necessario per motivi di carattere strategico, organizzativo, per il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi derivanti dal ruolo di Istituto scolastico di riferimento, per motivi legati ad un adeguato funzionamento operativo della Fondazione, ovvero nell'ipotesi in cui l'istituto di riferimento abbia perduto la qualifica di membro della fondazione.

In tal caso l'eventuale rappresentante in Giunta decade automaticamente dalla carica e verrà sostituito dal rappresentante della scuola secondaria di secondo grado nominata dal Consiglio di Indirizzo quale istituto di riferimento.

La scuola secondaria di secondo grado che viene nominata istituto di riferimento assume contestualmente anche la qualifica di membro

fondatore (C.U. repertorio atti n.42/CU del 3 marzo 2016 e s.m.i.).

#### **Articolo 9**

##### **(Organi della Fondazione)**

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Assemblea di partecipazione;
- il Revisore dei conti.

#### **Articolo 10**

##### **(Consiglio di indirizzo)**

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva e la carica di consigliere è nominativa e non delegabile.

I membri del Consigli di Indirizzo restano in carica per tre anni.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata biennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo definiti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie;
- nomina il Direttore Generale;
- nomina lo staff della Fondazione.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
  - la nomina del Direttore;
  - la modifica del regolamento di gestione;
  - l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
  - eventuali modifiche del presente Statuto;
  - lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
- Il Consiglio di Indirizzo può assegnare con propria delibera ad un proprio componente alcuni incarichi di rappresentanza e di

firma.

I membri del consiglio decadono in caso di gravi inadempienze ai propri uffici, negligenza, ritardo e/o omissione nello svolgimento delle proprie funzioni di Consigliere, azioni non conformi allo Statuto e agli scopi della Fondazione, mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo. La valutazione di tali inadempienze è demandata al Consiglio di Indirizzo.

La decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza non appena esso acquisisca conoscenza delle condizioni che la rendono necessaria.

#### **Articolo 11 (Presidente)**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

È nominato dal Consiglio di Indirizzo, resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

#### **Articolo 12 (Giunta esecutiva)**

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri, incluso il Presidente, di cui due, oltre il Presidente, scelti dal Consiglio di indirizzo, uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione e uno designato dalla scuola secondaria di secondo grado che assume il ruolo di istituto di riferimento. Il Consiglio di indirizzo dovrà designare i membri della giunta in modo che almeno un membro sia espressione di un ente locale che abbia la qualifica di Fondatore. Il membro nominato dall'istituto di riferimento decade automaticamente ove l'istituto perda tale qualifica anche ai sensi dell'articolo 8.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. La carica di Membro di Giunta Esecutiva è nominativa e non delegabile.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo. La Giunta esecutiva definisce e valida il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

La Giunta Esecutiva può delegare con propria delibera al Presidente, o ad un proprio componente, determinati poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione da esercitare in modo

autonomo.

I membri della Giunta decadono in caso di gravi inadempienze ai propri uffici, negligenza, ritardi e/o omissione nello svolgimento delle proprie funzioni di membro di giunta, azioni non conformi allo Statuto e agli scopi della Fondazione, mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Giunta Esecutiva.

La valutazione di tali inadempienze è demandata al Consiglio di Indirizzo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Indirizzo non appena esso acquisisca conoscenza delle condizioni che la rendono necessaria.

### **Articolo 13**

#### **(Comitato tecnico-scientifico)**

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. I componenti del Comitato decadono in caso di gravi inadempienze ai propri uffici, negligenza, ritardi e/o omissioni nello svolgimento delle proprie funzioni di componente del comitato, azioni non conformi allo Statuto e agli scopi della Fondazione, mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato. La valutazione di tali inadempienze è demandata al Consiglio di Indirizzo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Indirizzo non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria.

### **Articolo 14**

#### **(Assemblea di Partecipazione)**

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva. E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

### **Articolo 15**

#### **(Revisore dei Conti)**

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo. Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.



E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

#### **Articolo 16**

##### **(Controllo sull'amministrazione della fondazione)**

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo 11, titolo II, libro I del codice civile e in particolare dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28 c.c..

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

#### **Articolo 17**

##### **(Scioglimento della Fondazione)**

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto a Enti o Istituzioni che perseguono fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

#### **Articolo 18**

##### **(Clausola arbitrale)**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

#### **Articolo 19**

##### **(Norma transitoria - prima nomina organi collegiali)**

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

#### **Articolo 20**

##### **(Clausola di rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e ss. del codice civile e le altre norme vigenti.

#### **Articolo 21**

##### **(Delega di poteri)**

Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione e quanto accessorio saranno svolte dal Presidente *pro tempore*, al quale vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà dell'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo e Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini del riconoscimento.

#### **Articolo 22**

##### **(Spese)**

Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Fondazione.

F.to Cioffi Giuseppe

Paolo-Efisio Anedda Angioy - Notaio